

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 220 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Midade Owusu DOKYI, e della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIDADE OWUSU DOKYI, calciatore richiedente il tesseramento per la G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Midade Owusuha Dokyi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Midade Owusu DOKYI, e dal Sig. Luigi Antonio Mazzea, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il sig. Midade Owusu DOKYI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina